4

DIRITTO
DE' POVERI
Su' frutti de' benefizii
CONTRO
D. Orazio Blafco.

Scrivano Prifcolo.

NAPOLI

MDCCXCVIII.

SI è così avvezzo a formarsi regole degli abusi, e di quelli specialmente che lunga età abbia confermati, che quasi leggi si recano in mezzo ne' giudizj, e si vuole con essi distrutto quello che per giusta interpetrazione di dritto, e per dritto espresso viene in modo certo stabilito. Agli esempj quasi infiniti che mostrano la verità di questa teoria io vengo ad aggiungerne un nuovo assai luminoso, ed a me lo porge la contesa insorta tra gl' illustri arcivescovi di Matera e Rossano e vescovo di Capaccio a nome de' poveri delle loro diocesi contro D. Orazio Blasco.

Il defunto abbate D. Carlo Blasco aveva posseduto in sua vita più benefizj posti in diverse terre del nostro regno. Avanzate a lui varie somme dalle rendite che ei ne ritraeva, pensò (in luogo di distribuirle a' poveri) impiegarle in uso profano, nell'acquisto di alcune partite di arrendamento. Morte a se lo chiamava, ed egli a morte vicino

prese cura di emendare il commesso fallo, lasciando a' poveri gli acquistati capitali nella somma di 4400 ducati. Un suo nipote (è questi appunto D. Orazio) procurò distoglierlo dall' opra lodevole e religiosa, e riuscì in parte ne' suoi disegni. A lui persuase di essere in gravi bisogni, e l'abbate togliendo con un codicillo 1400 ducati dal legato già fatto a quelli, li aggiunse all' asse già a lui suo erede lasciato. La catena de' desiderj del cuore umano è infinita. D. Orazio, non potendo in altro modo, volle levare le restanti somme dalla bocca de' poveri, foggiando una seconda disposizione codicillare di D. Carlo, e si tolsero così dal legato altri 2400 ducati.

Sul fine di questa memoria, ad accrescere peso in favore di una causa giustissima, saranno umiliati al S. C. i fermi argomenti, che me autorizzano a supporla non vera: quì, esposta già l' origine della contesa, imaginando per poco che quella disposizione fusse stata fatta realmente dall' abbate D. Carlo, ricordo all' istesso S. C., che

I. Era un debito dell' abbate beneficiato di lasciare a' poveri le somme co' frutti de' beneficj acquistate: e che, dopo confessato questo debito nel suo testamento, e lasciato loro quel legato, non poteva egli in seguito diminuirlo; e che

II. Di quelli capitali non poteva disporre altrimenti, che in favore de' poveri, essendo invalida ogni di lui disposizione in uso profano.

L' una e l'altra dimostrazione non avranno per base che leggi civili e stabilimenti canonici, da' quali i beneficiati vengono astretti.

CA-

C A P. I.

Obbligo de' beneficiati a riguardo de' poveri, ed irrevocabilità del legato loro fatto dal defunto abbate D. Carlo Blasco.

L'imperador Costanzo, colui che resse l'impero greco nel IV secolo di nostra era, stabilì che i ministri dell'altare avessero dovuto somministrare a' poveri tutto ciò, che in qualunque modo avessero eglino acquistato: *Si quid vel parsimonia, vel provisione, vel mercatura concesserint, id in usum pauperum, atque egentium ministrari oportet* (1).

Il di lui stabilimento modificato da Giustiniano in quella parte che riguardava i beni assolutamente proprj di essi, fu rigorosamente confermato in riguardo a' beni non di loro proprietà, ma loro pervenuti dalle rendite del patrimonio della chiesa, e de' santi luoghi ovunque in essa esistenti, proibendosene strettamente la disposizione: *De Episcopis sancimus nullo modo habere eos facultatem testandi, vel donandi, vel per aliam quamcumque excogitationem alienandi quid de rebus suis, quas postquam facti fuerint Episcopi possederint & adquisierint: exceptis duntaxat his, quas ante episcopatum habuerunt ex quacumque causa, vel quas post episcopatum a parentibus, & theiis & a fratribus ad ipsos pervenerunt: quæcumque enim post*

(1) *Leg. 2 in princ. C. de Episc. & Cler.*

ordinationem ex quacumque causa ad ipsos pervenerunt, ea jubemus ad SS. Ecclesiam pertinere (1).

Lo stesso vien stabilito per li preposti alla cura de' luoghi pii (2).

Chi quì volesse opporre che questi soli ed i vescovi sono il soggetto della trascritta legge, si disvierebbe assai lontano dal vero senso di essa. Giustiniano non riguardò nella sua costituzione nè i vescovi, nè i preposti alla cura de' luoghi pii; ma riguardò i beni della chiesa: su di questi cadde la proibizione, non su le persone di quelli, i quali potevano di tutt' altro in ampio modo disporre (3).

La ragione, che lo stabilimento diresse, è fondata, ed a chiare note il legislatore lo spiega, sul manifesto volere de' fedeli, che con le loro offerte hanno costituito ampio patrimonio alla chiesa. *Qui derelinquunt*, egli dice, *suas facultates ecclesiis, ut in pauperes, & egentes, & alios pios usus consumantur*, e nel seguito: *Manifestum est enim, quod quisquis derelinquit, vel donat idcirco dat, ut pie per ipsum dispensetur* (4). Or questa ragione à sempre ugualmente luogo tra le mani di chiunque siano passati i beni chiesastici; ed il divieto è a questi, non a' possessori di questi, attaccato. Differenza non vi è, nè se ne può imaginare alcuna tra le rendite di tali beni posseduti da' vescovi e da' preposti alla cura de' luoghi pii, e tra

(1) *Leg.* 42 § 2 *d. t.*
(2) §. 6.
(3) *L.* 34 *d. t.*
(4) *L.* 42 *nel prin. e nel* § 6 *d. t.*

e tra le rendite di essi godute da' beneficiati. Ragione uguale concorre così per gli uni, come per gli altri: dunque ugual diritto deve regolare i vescovi, i preposti alla cura de' luoghi pii, ed i beneficiati: ugual diritto indistintamente tutt'i possessori del patrimonio della chiesa: *ubi eadem ratio, ibi jus idem*. Ed intanto i vescovi e preposti alla cura de' luoghi pii vengono soli nella legge compresi, perchè ad essi soli l'amministrazione di quei beni era ne' tempi dell'esposta legge commessa (1).

Nel VI secolo non erano nell'Oriente conosciuti ancora i beneficj. Vero è, che l'antica perfetta comunione de' beni della chiesa conosciuta ne' primi secoli più non esisteva, e che scoverte le già cominciate frodi de' ministri nell'amministrazione di quelli, nel declinare del V secolo sotto il pontificato di Simplicio se ne stabilì una quadripartita divisione (2), ed una quarta parte a cherici ne fu assegnata; però, come avvertono dottamente il Tommasini ed il Wan-Espen, non fu questa una stabile ed assoluta divisione, bensì secondo le varie circostanze de' luoghi si spendeva per quest' oggetto talvolta più, meno talvolta della quarta parte per tal uso destinata; e la distribuzione da farsi a' cherici era commessa all'arbitrio de' vescovi, in modo che a

 cia-

(1) *Leg. 42 § 5 d. t.*

(2) *c. 23, 27, 29, 30, C. 12, q. 2 Giann. Ist. Civil. lib. 1 cap. XI § 8 Fleuri Instit. Jur. Eccl. lib. 2 cap. X. Bingh. lib. V Cap. VI § 3 e 4.*

ciascuno di quelli appena tanto era somministrato, quanto a' stretti bisogni del vivere era necessario. Ecco dunque perchè non avendo i cherici orientali del VI secolo niente in proprietà de' beni della chiesa, lo stabilimento di Giustiniano non potè quelli ugualmente colpire: quelli non vi furono compresi, perchè dominio particolare de' beni chiesastici non avevano.

L'istoria de' canoni è tra i sicuri garanti di questa verità. La chiesa insieme congregata non à conosciuto mai distinzione di sorte alcuna tra i proprj beni, e o che si fossero da' vescovi, o da qualunque cherico posseduti, li à sempre indistintamente considerati come il sacro patrimonio de' poveri. Pure si vede che nel concilio celebrato in Agde sul nascere del sesto secolo (1), i decreti del quale seguì Giustiniano nella sua costituzione, nel concilio tenuto in Siviglia nell' anno 590, (2) e nelle lettere di Gregorio il grande (3) si parla de' soli vescovi, sempre perchè a' vescovi solo l' amministrazione de' suoi beni veniva affidata dalla chiesa in quel tempo, e la turba de' cherici parche distribuzioni dalle mani de' vescovi stessi ritraeva: *Nec Justiniani leges*, dice il Tommasini, *nec Epistolæ Gregorii nisi Episcoporum meminere. Sed jam non semel ejus rei perspicua indigitata est ratio. Quod cum parcis distributionibus, & ali-*

(1) c. 3 C. 12 q. 3.
(2) c. 4 C. 12 q. 5.
(3) c. 1, 2 C. 12 q. 5.

& alimentorum sportulis cæteri beneficiarii fruerentur, non facile videbantur congerere ex his posse quo & tolerarent vitam, & domos præterea, agrosque sibi compararent. Alioqui meliori fuissent Clerici alii conditione, quam Episcopi: fas enim illis fuisset parcere sumptibus, & reliquas opes in proximos spargere, quod Episcopis non licuisset (1). Altra ragione da me non avvertita, e che le già esposte più conferma.

Ma venuti poi a stabilirsi e diffonders' i beneficj nella chiesa, i canoni di questa, che per lo addietro avevano considerato i soli vescovi, vennero ad agguagliare a quelli ogni cherico, cui fosse toccata in sorte porzione del patrimonio chiesastico, concorrendo tanto chiaramente ugual ragione per gli uni così, come per gli altri.

Nell' Occidente furono conosciuti più presto i beneficj: fin dal sesto secolo cominciarono i vescovi a concedere a' cherici i fondi della chiesa per loro uso; pure queste concessioni erano sì limitate, e ne erano così rari gli esempj, che non meritarono di essere ancora l'oggetto di particolare disposizione de' canoni.

Andava con molta lentezza a divenir più frequente la concessione de' beneficj nel settimo secolo, e già nel nono concilio di Toledo i padri ivi radunati resero generale la proibizione per chiunque avesse avuto l' amministrazione degli averi ecclesiastici: *Sacerdotes, vel quicumque illi sunt, quibus Ecclesia-*

 stica-

(1) *Part. III lib.* 2 *cap.* 40 § 13.

ſticarum rerum cura commiſſa eſt, quæcunque adminiſtrationis ſuæ tempore emerint, ad Eccleſiæ nomen chartarum conficere inſtrumentum procurent; non enim convenit, ut Eccleſia quem ſuſcepit extraneum, efficiat in alieno divitem, & in ſuo retineat fraudatorem. Hi vero, qui ſuarum rerum noſcuntur habere compendium, ex omni re, quam poſt ordinationis ſuæ diem viſi ſunt acquiſiviſſe, ſive nulla, ſive aliqua ſint inſtrumenta confecta, compenſatione tam juris ſui, quam Eccleſiaſticarum rerum habita, ſi ſe utriuſque rei quantitas exæquaverit; inter Eccleſiam, & decedentis hæredes æquo jure conquiſitio pertinebit (1). Nel concilio Lateraneſe convocato nel 1179 ſotto di Aleſſandro III ſi ſtabilì eſpreſſamente per li cherici lo ſtabilito da prima per li veſcovi (2): e finalmente, ſenza che io teſſa troppo lunga ſerie di canoni a tale oggetto pubblicati, i padri del tridentino refero al medeſimo obbligo ſoggetto ogni poſſeſſore de' beni della chieſa: *Omnino vero Epiſcopis interdicit, ne ex reditibus Eccleſiæ conſanguineos, familiareſve ſuos augere ſtudeant, cum & Apoſtolorum canones prohibeant*, NE RES ECCLESIASTICAS, *quæ Dei ſunt, conſanguineis donent, ſed ſi pauperes ſint, iis ut pauperibus diſtribuant: eas autem non diſtrahant, nec diſſipent illorum cauſa, imo quam maxime poteſt, eos ſancta ſynodus monet ut omnem humanum hunc erga fratres, nepotes, propinquoſque carnis affectum, unde multorum malorum ſeminarium in Eccle-*

ſia

(1) c. 1 C. 12 q. 5.
(2) c. 7 de teſt.

ſia extat, penitus depònant. Quæ vero de Epiſcopis dicta ſunt, EADEM IN QUIBUSCUNQUE BENEFICIA ECCLESIASTICA TAM SECULARIA, QUAM REGULARIA OBTINENTIBUS OBSERVARI DECERNIT (1).

Serve più che ogni altro alla conteſa il rapportato ſtabilimento, sì perchè fu ſovranamente preſcritta nel regno da Filippo II allora noſtro auguſto monarca l'eſecuzione ed oſſervanza de' canoni del concilio, donde è tratto; a riſerba di ciocchè aveſſe potuto ledere i diritti inviolabili della ſovranità; sì particolarmente perchè, quantunque nel decimo ſeſto ſecolo, epoca della pubblicazione di quello, ſi fuſſe già da lunghiſſimo tempo introdotto l'abuſo, chiamato malamente conſuetudine, della diſpoſizione che facevano i cherici de' beni acquiſtati colle rendite de' fondi della chieſa, pure in quel concilio tenuto appunto per la riforma del mondo criſtiano, come abuſo venne tal diſpoſizione conſiderata, e ad onta che dal correre di ſecoli grave vigore aveſſe già preſo, fu nulladimeno eſpreſſamente come abuſiva proibita.

Parmi di potere ormai ſenza tema di errore francamente aſſerire, che i beneficiati ſono aſtretti dalla coſtituzione di Giuſtiniano, ugualmente che i veſcovi, ad impiegare in uſi pii lo acquiſtato colle rendite della chieſa. E ſe nè quella coſtituzione, nè altro ſtabilimento del dritto civile obbligaſſe a tanto i poſſeſſori degli averi della chie- A 5 ſa

(1) *De reformat. ſeſſ.* 25 *cap.* 1.

ſa, pure per legge di contratto vi ſarebbero eſſi civilmente obbligati. E' indubitato, ch' è univerſale ſtabilimento della chieſa, che i beneficiati ſpendano in uſi pii quella porzione delle rendite de' loro beneficj, che a' biſogni della vita ſopravanza: i canoni ſopra rapportati ne fanno piena ſicurezza. La chieſa dunque non da i beneficj che a tal patto.; nel concederli non li concede che a queſta condizione. Or il beneficiato che riceve dalle mani della chieſa un di lei fondo con tal peſo, con tale obbligazione, come mai ſi potrà dire, che non reſti per legge di contratto a tal peſo ſoggetto, ed aſtretto da tale obbligazione? Per conoſcerſi meglio la ragionevolezza di queſta teorìa, s' imagini per poco, che io ſia poſſeſſore di un fondo, e che ne facci dono ad un altro con legge, ch' egli ſe ne valga per tutto ciò che ſerve al ſuo ſoſtentamento, e diſtribuiſca il reſto ch' egli ne trae o a' poveri, o a chiunque altro a me piaccia. Dall' avveramento di ſimil fatto naſce ſicuramente azion civile a pro de' poveri, o di altri da me riguardati contro del donatario, e meglio dicaſi contro dell' uſuario, per la preſtazione dell' avanzo di ciò che ſerve all' uſo. *Mutato nomine* le circoſtanze corrono tutte uguali nel tacito contratto tra la chieſa, ed il beneficiato a pro de' poveri. La chieſa allorchè contrae, contrae pure ſotto l' ombra delle leggi civili, come ciaſcun altro tra i cittadini, e ſe da' contratti fatti con la chieſa naſcono ugualmente le obbligazioni, non ſi può negare che dal patto tra la chie-

chiesa ed il beneficiato nasca contro di questo obbligato azion civile a pro di chiunque.

Ecco il punto, ove senz'annullare una costituzione scritta, e senza rovesciare le sicure teorie delle obbligazioni, non lice ridurre in contesa, che il defunto abbate D. Carlo Blasco era nell'obbligo di dare a' poveri le somme da lui convertite nell' acquisto di que'capitali, e quindi i capitali stessi a tal modo acquistati. Resta ad esaminarsi se per parte de' poveri vi sia oggi piena pruova, che i 4400 ducati oggetto della lite siano il prodotto delle rendite de' beneficj dall' abbate in sua vita posseduti.

A me pare che per dritto nasca la domandata pruova dalla confessione fattane da Blasco nel suo testamento, e dall' aver egli in realtà posseduti lungo spazio di tempo que' beneficj. E giacchè alto grida il difensor di Blasco, che questa confessione non esiste in quel testamento, io prima d' ogn' altro dirò, che parlando il testatore de' legati pii da lui nella descritta somma lasciati a' poveri, chiaramente disse che quelli erano: *la restituzione de' frutti beneficiali* (1). Per fatto dunque non vi è contesa: è del dritto che si deve disputare.

Pur qui son sicuro di udir replicare per parte di D. Orazio, che la confessione di un debito fatta nel testamento non forma pruova da se sola, e senza l'accompagnamento di estrinseche circostanze, che

 l'av-

(1) *fogl. 7 sul fin. da terg.*

l'avvalorino. Ed io non contrasto sì ragionata teorìa: sostengo però che non manca di eccezzioni. O che la confessione sia in favor di coloro, a' quali il testatore abbia tolto qualche cosa in sua vita, e serva a riparare un'usurpazione d'incerte somme, o che sia in grazia de' poveri, ed in generale per disgravare la propria coscienza, in ciascuno degli additati casi non è soggetta ad esser rivocata, e da se sola forma fede contro il testatore, e contro il di lui erede.

Il Novario, stabilita prima la teorìa generale, ne forma quindi le additate eccezzioni: *Regulariter confessio in testamento facta potest a testatore quandocunque revocari, nullamque fidem facit... Tamen ubi ad exonerandam conscientiam, atque raptorum restitutionem testator aliquid confessus est in gratiam eorum quibus subtraxit, vel in gratiam pauperum, confessio hujusmodi facta in testamento etiam in favorem absentium valet, & revocari nequit* (1).

Così ragiona l'illustre Durante: *Etsi confessio in testamento facta possit a testatore quandocunque revocari... ubi tamen ad exonerandam conscientiam, atque raptorum restitutionem testator aliquid confessus est in gratiam eorum, quibus subtraxit, vel in gratiam pauperum, confessio ejusmodi facta in testamento etiam in favorem absentium valet, & revocari non potest* (2).

Così

(1) *de privil. miserab. pers. & de restitutione male ablatorum priv.* 27 *n.* 1, 2.

(2) *quæst. jur.* 26.

Così il Capecelatro (1), e così Afflitto, Toro, e Farinacio citati da Francesco di Mostazo settatore dell'istessa opinione (2).

Più che l'autorità de' citati scrittori piace a me di rintracciare le ragioni della regola generale, per vedersi se concorrano ugualmente nelle eccezzioni. La legge non vuole spogliati de' proprj dritti i creditori, quando dubbio non sia il credito da essi rappresentato: non può dunque negare loro l'azione pel credito giustificato dalla sola confessione fatta dal debitore in un testamento, che solamente per mancanza di certezza, che pel dubbio se sia vera, o no quella confessione: domanda perciò il concorso di altre esteriori circostanze: tanto più che nella vera esistenza del debito non mancano ordinariamente al creditore, oltre di quella, prove ulteriori; e finalmente si vogliono con tale stabilimento eluse le frodi, che contro i diritti degli eredi legittimi, e di altri veri creditori si potrebbero tessere, quando alle confessioni di debito fatte ne' testamenti si volesse prestare intera fede. I primi motivi dell'incertezza del debito, e della facilità delle pruove, che ne mostrino l'esistenza, mancano nelle proposte eccezzioni, l'ultimo non concorre nel caso in disputa.

Non mai si deve dubitare della verità della confessione fatta dal testatore di aver tolto ingiustamente l'altrui, perchè non si può supporre, che un uo-

(1) *dec.* 680 *n.* 9.
(2) *de caus. piis caus.* 13 *n.* 29.

uomo voglia notar ſe ſteſſo con macchie di eterno obbrobbrio, ſe la verità non dirigga i ſuoi detti, ed i ſtimoli di coſcienza non lo ſpingano a paleſarla. Le prove, che tal confeſſione confermino, ſono difficili, perchè l'altrui, ove a violenza non ſi ricorra, ſempre di naſcoſto ſi toglie, ciocchè non accade nel ſemplice debito dal teſtatore contratto. Ugualmente richieder non ſi deve altra pruova per li debiti confeſſati per diſgravare la propria coſcienza, perchè ne ſogliono eſſere occulte le ſorgenti; e finalmente l'eccezzione pel debito in favore de' poveri non va neppure ſfornita di ragioni, perchè ordinariamente coſtoro privi di difeſa gemono ſotto l'oppreſſione di braccio più potente, ed è giuſto che la legge da altro lato loro ſoccorra. Or ciaſcuna di queſte giuſte eccezzioni concorre nel preſente litigio, e l'una prende vicendevolmente vigore dall' altra. Volle il teſtatore Blaſco nel laſciare quel legato a' poveri diſgravare la ſua coſcienza dal reato di non aver adempito in vita all'obbligo di abbate beneficiato: reſtituì quello che aveva tolto prima ingiuſtamente, e fu in favore de' poveri la reſtituzione. Non poteva più dunque egli rivocarla: tanto più che concorre anche in queſto caſo la vera, e non contraſtata eſtrinſeca circoſtanza di aver egli poſſeduto lungo ſpazio di tempo que' beneficj.

CA-

C A P. II.

L' abbate Blasco non poteva testare de' 4400 ducati altrimenti, che in favore de' poveri.

LA dimostrazione quì promessa va inclusa naturalmente nella già seguita nel primo capo di questa memoria ; e le istesse leggi vietano anche espressamente la disposizione testamentaria degli averi acquistati colle rendite de' beni della chiesa. Quindi ora, benchè la rubrica di questo capitolo altro in apparenza dimostri , sarà il maggiore oggetto di mia occupazione il mostrare la poca fermezza del contrario sistema.

Si sostiene, che a' cherici è permesso di testare dello acquistato co' frutti de' benefizj, e si trascrive il cap. 19 della novell. 123 di Giustiniano : *Præsbyteros autem, diaconos, & subdiaconos, cantores, & lectores, quos omnes clericos appellamus, res quolibet modo ad eorum dominium venientes habere sub sua potestate præcipimus ad similitudinem castrensium peculiorum, & donare secundum leges, & in his testari,* LICET SUB PARENTUM SINT POTESTATE.

Basta ricordare, che l' Oriente non conosceva i benefizj in tempo della promulgazione di questa legge , e che allora i cherici avevano dalle mani de' vescovi parche distribuzioni per loro alimento (1), per conoscersi che sotto il generale stabili-

(1) Tommasini nel luogo citato, ed in tutto il corso del 2 libro della 3 parte, e Wan-Espen *jus eccles. tom.3 part. 2 sezz. 4 tit. 1 § XII.*

bilimento di quell' imperatore non poteva esser compreso ciocchè i cherici allora non avevano. E bisogna non aver presenti le altre leggi di quel codice per non sapere, che la rapportata novella altro non contiene, che un privilegio accordato a' cherici *sub potestate parentum* di disporre di qualsisia cosa avessero eglino acquistato, ciocchè era vietato agli altri figli di famiglia non privilegiati: ecco quello che indica l' espressione generale: *res quolibet modo ad eorum dominium venientes*. Espressione tutta uguale s' incontra nella *l.* 34 *tit. de Episc.*, colla quale si accorda a' vescovi, e ad altri ecclesiastici costituiti sotto il patrio potere lo stesso privilegio, esteso poi da Giustiniano a tutt' i cherici: *episcopi, atque presbyteri, diaconi quoque*... EA QUÆCUNQUE IN EODEM CLERICATUS GRADU, *locoque viventes acquirere, & habere potuerint, etiamsi in patris potestate constituti sint... tanquam bona propria vindicent, de his testandi, vel donandi, vel quolibet alio titulo alienandi libera facultate concessa*. Come non si può dire che sotto la parola *ea quæcunque &c.*, vadano compresi i beni acquistati colle rendite del vescovado, così dir non si può, che Giustiniano colle parole *quolibet modo &c.* abbia conceduto a chierici di disporre degli averi acquistati colle rendite de' fondi chiesastici, vedendosi a tal riguardo troppo chiaro qual fusse stata la mente di quel religioso legislatore.

Si segue a dire, che oggi i beneficiati sono divenuti gli assoluti padroni de' frutti de' loro beneficj,

e che

e che la disputa su di tal punto avrebbe dovuto avere il suo termine almeno DOPO PUBBLICATO IL CONCILIO CELEBRATO IN TRENTO, del quale si tenta con sottile ingegno di contorcere un canone per adattarlo alla contesa.

Male anderebbe la lite per Blasco, se si volesse imporre fine alla disputa co' stabilimenti del concilio tridentino: qual ne sia l'espressa disposizione sarà noto anche al di lui difensore, se questa mal formata memoria anderà a cader mai sotto i suoi occhi.

In seguito, formandosi scudo del fatto in luogo del dritto, si rammenta che i beneficiati dispongono a proprio talento in morte così, come in vita de' frutti de' benefizj; e che per generale consuetudine è loro tal facoltà accordata. Ma questo abuso non ha sicuramente i distinti caratteri della consuetudine. Io gli ricordo, che qualora *de consuetudine civitatis, vel provinciæ confidere quis videtur, primum illud explorandum, an* CONTRADICTO ALIQUANDO JUDICIO *consuetudo firmata sit* (1). Non si è recato finora dall'avversario verun esempio di testamento di beneficiato, che abbia contenuto disposizione di beni sicuramente acquistati colle rendite de' beneficj, e che abbia avuto esecuzione dal magistrato in contraddizione de' poveri.

E si avverta colla più grande attenzione che l'abuso, chiamato irragionevolmente consuetudine, della disposizione de' beni acquistati con frutti de' be-

(1) *L. 34 de leg.*

benefizj si è introdotto a dispetto delle leggi, appunto per la confusione di tali beni con gli averi di assoluta proprietà de' beneficiati. Il modo di farne la divisione, e di distinguere con assoluta certezza gli uni dagli altri riesce quasi impraticabile; e perciò per evitarsi un' eterna serie di liti, ciascuna di esito assai dubbio, l' abuso si è tolerato, e si tolera in faccia alle leggi, che lo vogliono distrutto. Ma quando un beneficiato, penetrata da acuti stimoli la sua coscienza, confessa egli medesimo, che parte de' suoi averi è il prodotto de' frutti de' i beneficj da lui posseduti, e distintamente ne nota la quantità, allora cessando il motivo, su del quale l' abuso è poggiato, prender deve il suo vigore la legge, e nulla ostandole, deve dal magistrato eseguirsi: deve decretarsi l' osservanza del contratto fatto tra la chiesa, ed il beneficiato: deve secondarsi la pia intenzione di coloro, che spogliandosi delle proprie sostanze, ne hanno arricchita la chiesa a patto che al sollievo de' poveri si fossero destinate.

Si rapporta pure dall' avvocato di Blasco una dottrina del Zoesio, colla quale si vorrebbe rovesciare una ragionata idea di Navarro, di doversi cioè tolerare la disposizione fatta da' cherici de' beni acquistati co' frutti de' beneficj solo quando si sia disposto per cause pie. Non il solo Navarro, ma altri, e tra questi il Perezio ciò ragionatamente sostengono: *At hodie*, dice quest' ultimo, *generali consuetudine testandi licentiam sibi clerici arrogant, quæ facile foret tolleranda, si in pias causas dispo-*

ne-

nerent (1). Veggasi chi tra loro meglio ragiona. Crede il Zoesio, che i beneficiati *lege charitatis*, *& non justitiæ*, siano tenuti ſpendere i frutti ſuperflui in usi pii: ben da quanto si è detto si rileva la fallacia de' ſuoi argomenti. Ma il Navarro, Perezio, e quanti altri ne ſoſtengono l'opinione ſondano il loro dire ſullo ſtabilimento del dritto, eſſendo per legge dell'imperatore Giuſtiniano permeſſo il diſporre di quei beni in *egentium pabulo*, *& alias pias cauſas* (2). Intanto nella concorrenza di due diſpoſizioni l'una ſecondo la legge, e l'altra di queſta legge aſſolutamente diſtruttiva, pare che decretar si debba l'eſecuzione della prima, ed averſi come invalida la ſeconda.

Si reca ancora l'eſempio della diviſione, che faſſi de'frutti de'beneficj tra gli eredi del beneficiato defunto, ed il nuovo beneficiato, volendoſene trarre l'ordinaria conſeguenza contro i diritti de' poveri. Aſſai chiaro si ſcorge, che questo esempio abusivo non è che la ripetizione di quanto prima si è detto in rapporto a' testamenti, che fannosi tutto giorno da'cherici. Non può rapportarſi verun eſempio di tali diſtribuzioni fatte in faccia alle oppoſizioni de' poveri. Gli eredi de' beneficiati ſi ſono valuti della corrente dell' abuſo, già diſſi come, e perchè introdotto, e ſi hanno arrogato un dritto ſull'altrui, e ſu di quello che loro non

(1) Nel 1. libro de' commentarj al codice tit. 3 n. 19 ſul fine.

(2) Novell. 131 cap. 13.

non competeva; dacchè ſi è ſuppoſto indulgentemente, che non avendo il beneficiato eſatto que' tali frutti, abbia dovuto vivere o con averi ſuoi particolari, che a ſuoi eredi ſarebbero ſpettati, o a carico degli eredi ſteſſi, e così la diſtribuzione ſi è fatta in compenſo de' frutti de' proprj beni conſumati dal beneficiato nel tempo, che non aveva ancora eſatti quelli de' beneficj da lui poſſeduti, ſempre per l'iſteſſa ragione di non ricorrerſi alla difficile ſeparazione de' beni proprj da' beni, che erano il prodotto de' frutti beneficiali. Oggi però la dichiarazione del beneficiato Blaſco allontana l' incertezza di tal ſeparazione, e quindi, ſi ripeta pure, ſvanita la cauſa ſoſtenitrice dell'abuſo, deveſi dar luogo alla legge.

Chiude la ſua dimoſtrazione l' avvocato di Blaſco col dire, che *a' tempi di Giulio III ſommo pontefice non ſi contendeva più del dominio intero, che acquiſtaſſero i benefiziati de' frutti de' di loro benefizj, ma che queſta diſputa era già terminata*. Egli porta in trionfo una bolla di quel pontefice, rapportata pure dal de Marinis, colla quale reſta deciſo che i frutti de' benefizj chieſaſtici ſpettino al ſucceſſore nel beneficio. Quindi non ſe ne rileva coſa, che dimoſtri l' aſſunto.

Giova a me però che ſiaſi fatta da lui parola di Giulio III, perchè tra le bolle di queſto pontefice ve n'à una, ch' è veramente adattabile alla conteſa. Con queſta, che porta l'epoca del 1549, un anno prima della pubblicazione della bolla citata in contrario, volendo Giulio promovere in

Roma

Roma la popolazione sempre ivi languida dopo le leggi del celibato de' preti, diè facoltà a tutti i beneficiati, che fossero venuti ad abitare in Roma, o nel suo distretto fra dieci miglia, di disporre in qualunque modo de' frutti de' beneficj, chiamandone fino gli eredi *ab intestato* alla successione, e le di lui orme furono seguite nel 1606 da Paolo V. (1). L' eccezzione fatta da questi pontefici per li soli abitanti nel distretto di Roma mostra la sicura esistenza di una regola generale in contrario, colla quale la disposizione di tali frutti doveva venir proibita. E finalmente si avverta, che Giulio III fu uno de' pontefici, sotto de' quali fu radunato il concilio tridentino, e che seguita la sua morte, sotto Paolo IV suo successore (2) fu da quel concilio proibito a' beneficiati qualunque disposizione dell' acquistato co' frutti de' beneficj, e con ispecialità in favor de' parenti. Fortunata dunque la causa de' poveri, se tira fin l' avversario a far parola di bolle, e di concilj, che tanto la favoriscono; ma più felice se con i stabilimenti, donde trarsi volevano argumenti in contrario, resti da questo supremo tribunale decisa.

CAP.

(1) *Fagnano in lib. 3 decret. part. 1 pag. 311.*
(2) *Sarpi tom. 2 lib. 8 istoria del C. T.*

C A P. III.

Argomenti contro i ſecondi codicilli.

IO ho promeſſo a queſto ſupremo tribunale fin dal principio del mio dire di mettere in veduta i replicati indizj, che naſcono contro la veracità de' ſecondi codicilli, indizj che diverranno ſicure pruove dopo la compilazione del termine neceſſario in cauſe di tal natura. In adempimento di mia promeſſa debbo parlarne.

Il defunto arciprete D. Carlo Blaſco era uomo di delicatiſſima coſcienza e di rigoroſa morale. Il ſuo teſtamento, nel quale moſtra sì gran cura della ſua anima con un laſcito di 500 meſſe, tanta ſollecitudine per li ſuoi domeſtici, e sì ampio zelo per li poveri, (1) ne da fermo argumento. Queſt' uomo così criſtiano, quale io l'ò dipinto, vicino a morte ſente i vivi rimorſi della coſcienza per aver tolto in ſua vita a' poveri quello, che era egli obbligato di dar loro: vuole adempire in morte ad un dovere prima traſcurato: teme che la ſua religioſa volontà non reſti con irreparabile danno della ſua anima priva di effetto dopo la ſua morte, e ſoſpettando che ſuo nipote da lui iſtituito erede aveſſe potuto domandare commutazione di volontà per li legati pii, eſpreſſamente glielo proibiſce, ed a tal condizione lo fa ſuo erede; e pure nemmeno è tranquilla la ſua coſcienza: incarica il degno avvo-

(1) *fogl.* 8. *at.*

avvocato D. Giuſeppe Toſcano di comparire dopo la ſua morte nella G. C. della Vicaria, e di ottenerne ordini, che l' erede non aveſſe potuto ſpedirs' il preambolo, ſe prima con ſolenne inſtrumento non aveſſe da parola a parola accettata interamente la ſua diſpoſizione (1). Or dopo aver uſato tanto di precauzione per l' eſecuzione di quel legato pio per l' intereſſante oggetto della ſalute della propria anima, come mai è poſſibile, che più da vicino alla morte, allora quando un cuore criſtiano è punto aſſai piu in quel momento terribile dagli acuti ſtimoli della rea coſcienza, abbia voluto togliere, e ſtrappare dalla bocca de' poveri quel pane, che poco prima aveva loro criſtianamente promeſſo?

Dopo quindici giorni ſi riſolve a togliere da' 4400 ducati laſciati a' poveri 1400 ducati per laſciarli al nipote: *acciò ripari alle ſue urgenze* (2), e l' oneſto avvocato Toſcano, che vi fu preſente, atteſta che a grave ſtento lo fece. Or chi può credere che dopo ſette giorni, e ſempre più vicino alla morte, abbia tolto dal legato pio altri 2400 ducati, riducendolo alla meſchina ſomma di 600 ducati, e queſti 2400 inſieme con altri 1125, che prima aveva egli aggregati ad uno ſtrettiſſimo fedecommeſſo primogeniale, fondato (per evitare che il nipote già carico di debiti non aveſſe tutto conſumato) ſull' intero aſſe ereditario, e fino ſul-

la

(1) *fogl. 6 at. 7 at. in fin. 8 in prin. 7 a t.*
(2) *fogl. 11.*

la legittima a quello ſpettante ſu' beni paterni; in tutto 3525 ducati, e li abbia laſciati allo ſteſſo nipote per quella iſteſſa causa delle di lui urgenze, alla quale aveva già, e con tanta difficoltà pochi giorni prima provveduto.

A ciò ſi aggiunge che il teſtamento ed i primi codicilli ſono ſtipulati da uno ſteſſo notare, e coll'aſſiſtenza e conſiglio di D. Giuſeppe Toſcano; ſenza la cui ſavia direzzione niente oprava il defunto abbate, ed i ſecondi codicilli da diverſo notaio (queſti è notar Catello Feola di Napoli) e ſenza che Toſcano mai niente ne aveſſe ſaputo.

Io ho tenuto in ſoſpeſo fino a queſto punto l'animo del S. C. ſullo ſtato attuale della conteſa. Io ho voluto premettere queſti fatti, ed eſaminare prima le diſpoſizioni del dritto per far conoſcere quanto di giuſtizia vi ſia nella cauſa da me ſoſtenuta. Ma che! In conſeguenza di tanto gravi premeſſe domando io forſe da queſto ſupremo tribunale il dominio libero de' 4400 ducati controvertiti? No. E' D. Orazio Blaſco colui che demanda queſlo dominio delle partite in conteſa per alienarle, come ſi dice con franchezza: egli è che vorrebbe cominciare il giudizio da quel punto eſtremo, che nel ſupporne l'eſito tutto per lui favorevole, eſſerne non può che la fine: egli è che vuol togliere di mezzo prima d'ogn' altro quello che dell'introdotta lite forma l' unico oggetto, acciò poi tolto il corpo, che ſi contende, ſi diſputi ſolo accademicamente. La domanda, che io ſoſtengo, è moderatiſſima: che ſi confermi il ter-

mine

mine già impartito, e che intanto restino sequestrate le contese partite, acciò se nel fine del giudizio, richiamata a miglior' esame la contesa del dritto, e resi noti i veri fatti contro i secondi codicilli, spetti a' poveri ragione, non vengano invano a riportarla; o pure non debbano cominciare un secondo giudizio con i fideiussori, e con i compratori di que' capitali, che l' avvocato di Blasco disse di esser già pronti, nel caso che si volesse confermare il secondo decreto della G. C., col quale si diè facoltà a Blasco di alienarli a condizione, che avesse dato pleggeria; e contro del quale col dovuto rispetto si è per parte de' poveri prodotta supplica ad s. r. in questo supremo tribunale.

Napoli 1 Settembre 1798.

Die 31. mensis Augusti 1798.

LICEAT IMPRIMI A VINCENTIO ORSINO

MARTUCCI.